

Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

Il Commissario Straordinario

Oggetto: vertenza relativa alla situazione debitoria del Cacip (ex Casic) verso l'Enas (ex Eaf), in forza della sentenza n. 145/2012 della Corte d'Appello di Sassari (fatturazione anni 1984/1994) e per la fatturazione anni 2002/2003 – *approvazione della bozza dell'atto di transazione e autorizzazione del Direttore Generale f.f. alla sua sottoscrizione*

L'anno 2013, il giorno 30, del mese di gennaio nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Commissario Straordinario Dott. Davide Galantuomo, nominato con delibera della Giunta Regionale n. 2/26 del 16 gennaio 2013 e decreto del Presidente della Regione n. 18 del 22 gennaio 2013;

Vista la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

Visto lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 128 del 14.11.2008;

Vista la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

Vista la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

Vista la L.R. 13.11.1998, n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale e ss.mm.;

Vista la L. R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna e ss.mm.;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 77 del 7.12.2012 avente come oggetto: "Autorizzazione all'Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione dell'anno 2013 per un periodo di mesi due, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2013", resa esecutiva per decorrenza dei termini il 17 gennaio 2013 a seguito di parere favorevole espresso dall'Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;

Vista la proposta del Servizio Affari Generali e della Direzione Generale di adozione della presente deliberazione;

Premesso che:

- con sentenza n.145/2012 - passata in giudicato – emessa dalla Corte d'Appello di Sassari, quale giudice di rinvio della Corte di Cassazione, è stata definitivamente risolta la vertenza relativa alla quantificazione del corrispettivo dovuto dal Cacip (ex Casic) in favore dell'Enas (ex Eaf) per la somministrazione di acqua grezza ad uso industriale avvenuta nel periodo 1984/1994, sentenza pronunciata quale ultimo atto del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale non definitivo n. 1/1996 del 30.11.1995;

- tale sentenza, in particolare, ha condannato il Cacip a corrispondere all'Enas in forza del suddetto titolo la somma di € 1.299.128,85, oltre interessi legali dalle singole annualità al saldo, oltre il maggior danno secondo quanto disposto dalla Corte di Cassazione – SS- UU – con la sentenza n. 19499 del 2008 secondo cui “ *Nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., rispetto a quello già coperto dagli interessi moratori è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c., salva la possibilità per il debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore e per il creditore di provare il maggior danno effettivamente subito*”;

- le parti hanno immediatamente avviato gli opportuni contatti al fine di consentire al Cacip di provvedere all'esecuzione spontanea della sentenza, evitando nel contempo all'Enas di intraprendere ulteriori lunghe e costose procedure coattive di riscossione;

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Davide Galantuomo

- tali trattative hanno avuto, tra l'altro, il fine di risolvere anche l'ulteriore vertenza relativa al corrispettivo dovuto dal Cacip per la somministrazione di acqua grezza ad uso industriale per gli anni 2002/2003 per complessivi € 765.682,77 oltre interessi, in merito al quale il Cacip ha manifestato la volontà di procedere spontaneamente al pagamento, evitando l'instaurazione di un ulteriore contenzioso per il recupero giudiziario;

- le parti, pertanto, hanno convenuto di definire la complessiva situazione debitoria del Cacip nei confronti dell'Enas in forza dei titoli precedenti indicati, tramite un piano di rientro rateale relativo al credito complessivo vantato e calcolato in via definitiva alla data del 15.11.2012 in € **3.147.218,43** così come di seguito riepilogato:

Sentenza n. 145/2011 della Corte d'Appello di SS.	Debito
Capitale	1.299.128,85
Interessi legali al 15.11.2012	1.143.928,05
Maggior danno al 15.11.2012	285.379,69
TOTALE debito da sentenza	2.728.436,59
Debito Enas da portare in detrazione (come previsto dai lodo del 1995)	-353.102,74
Interessi su debito Enas al 15.11.2012	-194.859,50
Totale debito Enas da lodo	-547.962,24
TOTALE GENERALE	2.180.474,35
Somministrazione 2002/2003	
	Debito
Capitale	765.682,77
Interessi legali al 15.11.2012	201.061,31
TOTALE	966.744,08
TOTALE GENERALE	3.147.218,43

Il suddetto piano di rientro prevede il versamento di un primo acconto pari a € 747.218,43 – già corrisposto in data 29.11.2012 - ed il pagamento del restante importo di € 2.400.000,00 in dieci rate mensili ciascuna di € 240.000,00 a decorrere dal mese di gennaio 2013;

- l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, con nota prot. n. 2124 in data 21.01.2013 - assunta al prot. Enas al n. 1191 del 25.01.2013 -, ha apposto il proprio visto di legalità sulla bozza di atto transattivo, esprimendo il nulla osta alla sua traduzione in atto definitivo;

Acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n.14;

DELIBERA

1. L'approvazione della bozza di atto transattivo, allegata alla presente, in merito alla vertenza relativa alla situazione debitoria del Cacip (ex Casic) verso l'Enas (ex Eaf), in forza della sentenza n. 145/2012 della Corte d'Appello di Sassari (fatturazione anni 1984/1994) e per la fatturazione anni 2002/2003;
2. L'autorizzazione del Direttore Generale f.f. alla sua sottoscrizione.

La presente deliberazione rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, viene trasmessa all'Assessorato dei Lavori Pubblici.

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Davide Galantuomo

Il Direttore Generale f.f. ing. Franco Ollargiu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale f.f.
F.to ing. Franco Ollargiu

Allegati:

all. 1: bozza di atto transattivo.

SAG/SL/MP
SAG/SL/COORD/MC
SAG/DIR/MVP

Il presente provvedimento è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 10/34 nella seduta del 21.02.2013.

L'originale è depositato agli atti del Servizio Affari Generali.

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

L' Enas - Ente acque della Sardegna - già Ente delle risorse idriche della Sardegna (succeduto all'E.A.F. - Ente Autonomo del Flumendosa), con sede a Cagliari, Via Mameli n° 88, C.F. e Partita I.V.A. 00140940925, e per questo l'Ing. Franco Ollargiu nato a Cagliari il 25.05.1957 il quale interviene non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale f.f. dell'Ente Acque della Sardegna, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con Delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 30 gennaio 2013 di seguito indicato **"Enas"**;

E

il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP – ex CASIC) con sede a, Cagliari, Viale Armando Diaz n°86 C.F. e Partita IVA 00144980927 e per questo il legale rappresentante Avv. Natale Ditel nato a Nuoro il 17/1/1964 nella sua specificata qualità di Commissario come nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Sarda n°14 del 6/2/2012 e prorogato nell'incarico, in ultimo con Deliberazione del Presidente della Giunta Regionale n°169 del 31/12/2012, in corso di pubblicazione sul BURAS, ed in ossequio alla Determinazione Commissariale n°147 del 19/12/2012, di seguito indicato **"Cacip"**;

PREMESSO CHE

- con sentenza n.145/2012 - passata in giudicato – emessa dalla Corte d'Appello di Sassari, quale giudice di rinvio della Corte di Cassazione, è stata definitivamente risolta la vertenza relativa alla quantificazione del corrispettivo dovuto dal Cacip (ex Casic) in favore dell'Enas (ex Eaf) per la somministrazione di acqua grezza ad uso industriale avvenuta nel periodo 1984/1994, sentenza pronunciata quale ultimo atto del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale non definitivo n. 1/1996 del 30.11.1995;
- tale sentenza, in particolare, ha condannato il Cacip a corrispondere all'Enas in forza del suddetto titolo la somma di € 1.299.128,85, oltre interessi legali dalle singole annualità al saldo, oltre il maggior danno secondo quanto disposto dalla Corte di Cassazione – SS- UU – con la sentenza n. 19499 del 2008 secondo cui *" Nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme*

speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., rispetto a quello già coperto dagli interessi moratori è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c., salva la possibilità per il debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore e per il creditore di provare il maggior danno effettivamente subito”;

- le parti hanno immediatamente avviato gli opportuni contatti al fine di consentire al Cacip di provvedere all'esecuzione spontanea della sentenza, evitando nel contempo all'Enas di intraprendere ulteriori lunghe e costose procedure coattive di riscossione;

- tali trattative hanno avuto, tra l'altro, il fine di risolvere anche l'ulteriore vertenza relativa al corrispettivo dovuto dal Cacip per la somministrazione di acqua grezza ad uso industriale per gli anni 2002/2003 per complessivi €. 765.682,77 oltre interessi, in merito al quale il Cacip ha manifestato la volontà di procedere spontaneamente al pagamento, evitando l'instaurazione di un ulteriore contenzioso per il recupero giudiziario;

- le parti, pertanto, hanno convenuto di definire la complessiva situazione debitoria del Cacip nei confronti dell'Enas in forza dei titoli precedenti indicati, tramite un piano di rientro rateale relativo al credito complessivo vantato e calcolato in via definitiva alla data del 15.11.2012 in € **3.147.218,43** così come di seguito riepilogato:

Sentenza n. 145/2011 della Corte d'Appello di SS.	Debito
Capitale	1.299.128,85
Interessi legali al 15.11.2012	1.143.928,05
Maggior danno al 15.11.2012	285.379,69
TOTALE debito da sentenza	2.728.436,59
Debito Enas da portare in detrazione (come previsto dai lodo del 1995)	-353.102,74
Interessi su debito Enas al 15.11.2012	-194.859,50
Totale debito Enas da lodo	-547.962,24
TOTALE GENERALE	2.180.474,35
Somministrazione 2002/2003	
Debito	
Capitale	765.682,77
Interessi legali al 15.11.2012	201.061,31
TOTALE	966.744,08
TOTALE GENERALE	3.147.218,43

Il suddetto piano di rientro prevede il versamento di un primo acconto pari a € 747.218,43 – già corrisposto in data 29.11.2012 - ed il pagamento del restante importo di € 2.400.000,00 in dieci rate mensili ciascuna di € 240.000,00 a decorrere dal mese di gennaio 2013;

- l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, con nota prot. n. 1191 in data 25 gennaio 2013 (prot. Enas n. 2121 del 21.01.2013), ha apposto il proprio visto di legalità sul presente atto transattivo, esprimendo il nulla osta alla sua traduzione in atto definitivo;

- Il Commissario Straordinario dell'Enas con Deliberazione n. 2 del 30 gennaio 2013 - esecutiva ai sensi della L.R. n. 14 del 15.05.1995 - ha approvato la bozza del presente atto di transazione, autorizzando il Direttore Generale f.f. alla sua sottoscrizione.

- Il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari ha approvato la transazione della vertenza alle condizioni sopra indicate mediante assunzione della Determinazione Commissariale n°147 del 19/12/2012.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Con il presente atto le parti convengono di definire transattivamente le modalità di esecuzione spontanea da parte del Casic della sentenza n.145/2012 - passata in giudicato – emessa dalla Corte d'Appello di Sassari, quale giudice di rinvio della Corte di Cassazione, in relazione alla vertenza per la quantificazione del corrispettivo dovuto dal Cacip (ex Casic) in favore dell'Enas (ex Eaf) per la somministrazione di acqua grezza ad uso industriale avvenuta nel periodo 1984/1994 nonché le modalità di pagamento del corrispettivo dovuto dal Cacip per la somministrazione di acqua grezza ad uso industriale per gli anni 2002/2003;

Art. 3 – Il Cacip si impegna a corrispondere in favore dell'Enas la somma complessiva ed onnicomprensiva di **€ 3.147.218,43**, calcolata in via definitiva alla data del 15.11.2012 ed in forza dei titoli esposti nel precedente art. 2, così come di seguito riepilogata:

Sentenza n. 145/2011 della Corte d'Appello di SS.	Debito
Capitale	1.299.128,85
Interessi legali al 15.11.2012	1.143.928,05
Maggior danno al 15.11.2012	285.379,69
TOTALE debito da sentenza	2.728.436,59
Debito Enas da portare in detrazione (come previsto dal lodo del 1995)	-353.102,74
Interessi su debito Enas al 15.11.2012	-194.859,50
Totale debito Enas da lodo	-547.962,24
TOTALE GENERALE	2.180.474,35
Somministrazione 2002/2003	Debito
Capitale	765.682,77
Interessi legali al 15.11.2012	201.061,31
TOTALE	966.744,08
TOTALE GENERALE	3.147.218,43

Tale somma verrà corrisposta tramite la concessione da parte di Enas di un piano rateale di pagamento che prevede il versamento da parte del Cacip di un primo acconto pari a € 747.218,43 – che l'Enas dichiara di avere già ricevuto in data 29.11.2012 - ed il pagamento del restante importo di € 2.400.000,00 in dieci rate mensili ciascuna di € 240.000,00 a decorrere dal mese di gennaio 2013 e con scadenza entro la fine di ciascun mese;

Le parti convengono che il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata determinerà l'immediata risoluzione del presente accordo, con facoltà per l'Enas di recuperare, senza alcun ulteriore preavviso, l'ammontare complessivo del credito vantato nei confronti del Consorzio in forza dei titoli di cui al precedente art. 2, oltre ulteriori accessori, per interessi e maggior danno, maturati e maturandi;

ART.4 – Le parti dichiarano che, con la sottoscrizione del presente atto e l'adempimento dell'obbligazione di pagamento nei modi e termini di cui al precedente art. 3, saranno integralmente soddisfatte le reciproche ragioni sia per capitale che per accessori, relative al rapporto di somministrazione d'acqua grezza ad uso industriale in forza dei titoli di cui all'art. 2 con conseguente rinuncia da parte dell'Enas a far valere ulteriori pretese per la riscossione degli interessi legali dovuti dal Consorzio sul credito maturato, e la rinuncia da parte del Consorzio a far valere qualunque ulteriore pretesa anche per accessori in relazione al debito Enas dedotto in compensazione in forza del lodo non definitivo del 1995;

Art. 5 – Tutti gli oneri e spese del presente atto e conseguenti sono a carico delle parti nella stessa

misura. Peraltro, la presente transazione sarà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte che vi ha dato luogo.

In relazione al presente atto ed ai giudizi in premessa relativi al titolo di cui all'art. art..2 ed anche a quelli non menzionati ma ad esso riconducibili, il Consorzio dichiara di essersi avvalso esclusivamente degli Avv. Costantino Murgia del foro di Cagliari e Avv. Giovanni Angius del foro di Sassari che hanno dichiarato di rinunciare al vincolo di solidarietà previsto dall'art. 68 della legge professionale forense, con dichiarazioni in data _____ che si allegano al presente atto sotto la lettera "A".

L'ENAS, a sua volta, dichiara di essersi avvalsa esclusivamente dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari che ha dichiarato di rinunciare al vincolo di solidarietà previsto dall'art. 68 della legge professionale forense, con dichiarazione in data 21 gennaio 2013 che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il presente atto consta di n. 5 pagine tutte sottoscritte dalle parti, ed è redatto in quadruplica esemplare originale;

Letto, confermato e sottoscritto in Cagliari in data _____

Ente acque della Sardegna

Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari
